

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Settore Mobilità e Trasporti
Servizio Settore Mobilità Terrestre

Rep. Ord. N° *vedi timbro informatico*

Oggetto: Regolamentazione della circolazione in occasione della manifestazione "Festa dei Popoli" a Zelarino - Venezia

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 95/2018 sono state approvate delle iniziative nel calendario di "Le Città in Festa";
- con la deliberazione sopra citata è stata approvata l'iniziativa denominata "Festa dei Popoli" che si svolgerà in località Zelarino - Venezia;
- considerato che l'istituto dei Missionari Saveriani ha comunicato l'esigenza di interdire la circolazione in occasione della festa nel tratto di via Visinoni compreso tra il civico 13 e l'intersezione con via Selvanese nel giorno 20/05/2018 dalle ore 10:00 alle ore 20:00;

Riconosciuta l'esigenza di interdire la circolazione e la sosta nel tratto di via Visinoni compreso tra il civico 13 e l'intersezione con via Selvanese dalle ore 10:00 alle ore 20:00 nel giorno 20/05/2018;

Visti:

- la richiesta di ordinanza prot. n. 232887 del 11/05/2018 inoltrata dalla Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni - Servizio Tutela della Città, Programmazione e Autorizzazione Eventi - Ufficio Tutela della Città;
- il nulla osta della Società ACTV S.p.A acquisito prot. n.234949 del 14/05/2018;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992;
- l'art. 47-bis della Legge 96 del 21/06/2017 "Disposizione in materia di trasporto su strada";
- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

ORDINA

1. regolamentare la circolazione in via Visinoni nel tratto compreso tra il civico 13 e l'intersezione con via Selvanese, secondo le seguenti disposizioni:

- a) istituire il divieto di transito e di sosta con rimozione coatta del veicolo sul tratto di via Visinoni compreso tra il civico 13 e l'intersezione con via Selvanese dalle ore 10:00 alle ore 20:00 il giorno 20/05/2018;
- b) presegnalare e segnalare la strada chiusa;
- c) segnalare il percorso veicolare alternativo all'incrocio di via Selvanese con via Tito e per gli accessi delle vie principali che adducono al tratto di via Visinoni interessato dalla manifestazione;

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività il 20 maggio 2018 dalle ore 10:00 alle ore 20:00.

La presente ordinanza non costituisce autorizzazione allo svolgimento della manifestazione e viene resa fatti salvi il necessario rilascio di tutti i provvedimenti autorizzativi previsti dalle vigenti norme e regolamenti.

La presente ordinanza non produrrà effetti fin all'emanazione dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte; dette autorizzazioni saranno rilasciate dagli organi competenti.

In materia di sicurezza e sanità, si rinvia ai piani sanitari e di sicurezza emanati dalle Amministrazioni ed alle indicazioni in essi contenuti che, in caso di contrasto di disposizioni, prevalgono sulla presente.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura del Comitato Organizzatore, della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 10/07/2002. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimata la manifestazione, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese- Settore Mobilità e Trasporti - Servizio Sportello Mobilità Terrestre e al Corpo di Polizia Locale di Venezia.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento. E' in facoltà dei medesimi anticipare il ripristino della circolazione ordinaria qualora la manifestazione in oggetto venga conclusa anticipatamente.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 14 maggio 2018

IL DIRIGENTE
arch. Loris Sartori
(*) atto firmato digitalmente

(*)Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.